

IVA

Ancora in attesa dell'aliquota compensativa per i tartufi

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA: NOVITÀ E COMPILAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A distanza di quasi due anni dalla “riforma” che ha segnato il settore della raccolta di **tartufi** e di altri **prodotti del sottobosco**, gli operatori del settore sono **ancora in attesa** di vedere **ultimato il quadro normativo** di riferimento.

In realtà, il settore è in attesa da molto più tempo di trovare una stabilità: infatti, le novità introdotte con la **L. 145/2018** (c.d. Legge di bilancio 2019), con cui i **raccoglitori di tartufi** vengono riuniti insieme a quelli di prodotti selvatici non legnosi quali funghi, bacche, frutta in guscio, arriva **a distanza** di più di un **decennio** dal primo **intervento** legislativo con cui si cercava di sistematizzare un comparto che inizia ormai a trovare sempre più spazio e rilievo da un punto di vista economico.

Al contempo, non si può non evidenziare la **difficoltà** di manovra del legislatore che si deve confrontare con un settore, quello primario nel suo insieme, fortemente recalcitrante alle novità.

L'introduzione del nuovo [articolo 34-ter](#) nel **D.P.R. 633/1972**, ha previsto uno **specifico regime Iva per i raccoglitori occasionali di tartufi**; tuttavia, la norma limita la sua portata applicativa esclusivamente ai soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un **volume d'affari non superiore ad euro 7.000**. In tal caso essi sono **esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili**, compresa la dichiarazione annuale.

Scarne in materia le **indicazioni** dell'**Agenzia delle Entrate**, che, nel campo delle imposte dirette, si è limitata ad illustrare le modalità operative di versamento dell'imposta senza **mai chiarire** in che **rapporto** debba porsi **l'occasionalità** nel senso inteso dalla norma una volta trasposta all'interno del decreto **Iva**, dove la **soggettività** implica l'esercizio di un'attività imprenditoriale e una pur minima **organizzazione**.

Ma ancora **più urgente** è il completamento del **percorso** normativo per **rendere effettivamente**

operativo il regime speciale dell'iva.

Infatti, lo stesso [comma 698](#) dell'**articolo 1 L. 145/2018**, con la lettera b), ha fatto rientrare i **tartufi** tra i prodotti agricoli nella [Tabella A, parte I, D.P.R. 633/1972](#) (n.15-bis), nei limiti delle **quantità standard di produzione** determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,.

La **conseguenza** immediata è che, per le **cessioni** di tali prodotti, effettuate da parte di produttori agricoli, si renderebbe applicabile il **regime speciale** di cui all'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#).

Seppur a distanza di tempo, con il **decreto interministeriale 08.01.2020**, sono stati individuati i quantitativi *standard* entro cui il prodotto rientra nel limite necessario per poter applicare il **regime speciale Iva agricolo**.

Tuttavia, **nella realtà pratica tale decreto a oggi non permette ancora di poter applicare il regime Iva di cui all'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#)**: infatti, **ad oggi non** è ancora stata **individuata l'aliquota compensativa** per tali beni.

Come noto, il **regime speciale Iva agricolo** si sostanzia in una **detrazione forfettizzata e non basata sull'effettiva Iva assolta sugli acquisti**.

A tal fine, in ragione di ogni singolo prodotto, la cui cessione rientra tra quelle che danno accesso al **regime Iva ex [articolo 34 D.P.R. 633/1972](#)**, vengono individuate le **aliquote compensative da applicare alla base imponibile delle cessioni effettuate nel periodo, per poter in tal modo individuare l'ammontare dell'Iva ammessa in detrazione**.

Al contrario, in sede di **cessione** si renderà applicabile, salvo alcune deroghe specifiche individuate al comma 1 dell'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#), sempre l'aliquota edittale.

In ragione di quanto sin qui affermato, è di tutta evidenza che, a oggi, la previsione del legislatore rimane **lettera morta**.

A questo si deve aggiungere **un'ulteriore riflessione** in termini di praticità della norma: in particolare, ci si deve domandare come comportarsi in caso di **superamento** del fatidico **quantitativo standard**.

Al di là delle **difficoltà operative**, il meccanismo previsto dal legislatore cozza con la *ratio* del regime speciale Iva, che affonda le sue radici nel **sistema comunitario, dove l'accesso al regime derogatorio non è mai legato alle quantità dei prodotti ma alla natura intrinseca dei beni**. A riprova di ciò, non si rinvengono, ad esempio, limiti quantitativi per considerare l'uva quale bene rientrante nella prima parte della Tabella A, semmai il discriminio viene fatto rispetto alla sua successiva lavorazione.

Si consideri, poi, che nel **regime speciale ex articolo 34 D.P.R. 633/1972** la contemporanea presenza di **operazioni ammesse e “diverse”**, configura **impresa mista** con possibilità di trattare separatamente le due categorie di cessioni: l'una secondo il **metodo forfettario**, l'altra secondo i **criteri ordinari**.

Nel caso dei **tartufi**, dovremmo immaginare un **produttore** che, avendo superato la **quantità standard**, si troverebbe a dover trattare **una parte delle vendite come “ordinarie”** entrando in contrasto con il presupposto fondamentale della norma: **l'occasionalità dell'attività**.

È gioco forza, pertanto, nell'attuale quadro normativo, ricorrere alla disposizione di cui al **comma 11 dell'articolo 34 D.P.R. 633/1972** e **optare** per l'applicazione dell'**Iva** secondo le **regole ordinarie** per tutta la produzione del tartufo, **a prescindere dal rispetto o meno del quantitativo standard individuato con il decreto di gennaio**.

A ben vedere, quindi, l'attesa per l'emanazione dell'**aliquota compensativa** può rappresentare una **buona occasione per comprendere appieno i propri potenziali produttivi e varare corrette politiche fiscali**.